



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 43/4 DEL 29.10.2019

---

**Oggetto:** L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con la legge n. 6 del 2004 è stato modificato il Titolo XII - capo I, del codice civile e introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno con la finalità di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

L'Assessore prosegue evidenziando che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è a titolo gratuito e copre situazioni che in passato erano prive di tutela e si affianca agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, diretti soprattutto alla tutela del patrimonio del beneficiario e dei suoi familiari. Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire del beneficiario, prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che lo stesso non può compiere autonomamente. Il beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare.

L'Assessore ricorda che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato disciplinato dal legislatore regionale con la L.R. n. 24/2018 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Punti salienti della legge regionale sono:

- l'istituzione degli "Sportelli di protezione giuridica - SPG" presso la Città metropolitana e in ognuna delle quattro Province;
- l'istituzione, pur nel rispetto del principio della gratuità della funzione, di un fondo per il rimborso, secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'art. 379 del codice civile, delle spese sostenute dall'Amministratore di Sostegno - AdS per la tutela del proprio assistito qualora quest'ultimo sia privo di adeguati mezzi;
- il coinvolgimento degli Ambiti PLUS, dei Comuni e del Terzo settore nell'attuazione della legge.



Con la deliberazione n. 52/30 del 23.10.2018, la Giunta regionale ha istituito il capitolo di bilancio affinché le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), della L.R. n. 24/2018 siano trasferite alla Città metropolitana e alle quattro Province.

L'Assessore evidenzia, inoltre, che con l'articolo 6 della L.R. n. 24/2018 il Consiglio regionale ha demandato alla Giunta regionale il compito di elaborare le disposizioni attuative della stessa legge. Nel rispetto delle disposizioni generali della L.R. n. 24/2018, gli uffici competenti dell'Assessorato, Direzione generale delle Politiche Sociali, hanno provveduto alla elaborazione di apposite Linee guida con la finalità di rendere omogenea, coordinata, efficace ed efficiente l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno su tutto il territorio regionale. In particolare nelle Linee guida sono definiti nel dettaglio:

1. ruoli e compiti della Regione, della Città metropolitana, delle Province e degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti più o meno direttamente nell'attuazione della legge;
2. le modalità organizzative e i percorsi procedurali per la promozione e valorizzazione dell'istituto;
3. i rapporti tra le Amministrazioni provinciali e i Tribunali presenti nel territorio regionale riguardo l'utilizzo degli elenchi provinciali degli Amministratori di Sostegno;
4. le modalità di gestione del fondo regionale.

L'Assessore prosegue riferendo che una prima versione delle Linee guida è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4/38 del 22 gennaio 2019. Il 7 febbraio 2019 sullo stesso documento è stato espresso il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Enti locali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 1 del 17.1.2005. La conclusione della legislatura e le elezioni di fine febbraio non hanno reso possibile la conclusione del procedimento con l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, come previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 2018.

Rispetto alla Delib.G.R. n. 4/38, nella proposta di Linee guida, allegata alla presente deliberazione, sono state introdotte piccole modifiche al punto 9.

L'Assessore propone, quindi, l'approvazione delle Linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, acquisita nella riunione del 18 ottobre 2019 l'intesa della Conferenza permanente Regione-Enti locali



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 43/4  
DEL 29.10.2019

ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 17.1.2005, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare le Linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere, come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 24 del 6 luglio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Presidente**

Christian Solinas